



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO IN ECONOMIA,
AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative all'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii (Codice dei Contratti pubblici), nell'ambito dell'Agenzia regionale per la Tecnologia e l'Innovazione - ARTI.

Art. 2

Definizioni

1. Nell'ambito del presente regolamento si intende per:
 - Agenzia: ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione;
 - Piattaforma EmPULIA: piattaforma telematica di acquisto (*e-procurement*) la cui gestione è affidata al Servizio Affari Generali della Regione Puglia, accessibile sul sito www.empulia.it;
 - EmPULIA: centrale di acquisto territoriale, di cui all'art. 54 della L.R. n. 4 del 25/02/2010;
 - Codice dei Contratti pubblici: D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che disciplina gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - Convenzioni Quadro: gare d'appalto, aventi per oggetto acquisizioni ricorrenti, nelle quali l'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita nella convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori emessi dai soggetti di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 4 del 25 febbraio 2010;
 - RUP: Responsabile Unico del Procedimento, dirigente o altro soggetto nominato dalla stazione appaltante cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo, così come meglio definito dal combinato disposto della L. n. 241/1990 e art. 10 del Codice dei Contratti pubblici;
 - Albo dei Fornitori on line: elenco degli operatori economici tenuto dalla Regione Puglia ai sensi del Regolamento regionale n. 22/2008;
 - Tipologie merceologiche: varietà di lavori, beni e servizi classificati – nella struttura definita "Albero merceologico" nell'Albo dei Fornitori on line di EmPULIA – in Settori, Comparti, Categorie e Classi.

Art. 3

Principi

1. L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi da parte dell'ARTI deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'acquisizione deve, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di



trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nel rispetto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal citato decreto, fatti salvi i limiti previsti dal presente regolamento.

Art. 4

Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi deve essere effettuata, attraverso il RUP, nei limiti delle previsioni e secondo le modalità di cui all'art. 125 del Codice dei Contratti pubblici, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e nei limiti indicati dal presente atto, mediante:
 - a) "amministrazione diretta";
 - b) procedura di "cottimo fiduciario".
2. Sono eseguiti in "amministrazione diretta" gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o in comodato o appositamente noleggiati e con personale dipendente o assunto appositamente. Sono altresì in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Il "cottimo fiduciario" è una procedura negoziata in cui l'acquisizione di beni e servizi o l'esecuzione dei lavori avviene mediante affidamento a soggetti terzi.

Art. 5

Limiti di importo e tipologie di lavori, beni e servizi

1. Le procedure in economia sono ammesse:
 - a) per l'acquisizione di tutti i beni e servizi entro le soglie indicate all'art. 125 comma 9 del Codice dei Contratti pubblici;
 - b) per l'esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all'art. 125 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici e nell'ambito delle categorie generali di cui al comma 6 del citato art. 125.
2. E' fatto divieto di frazionare artificiosamente le suddette acquisizioni, ivi comprese le prestazioni periodiche, nonché gli acquisti ricorrenti.
3. Il calcolo del valore della procedura di acquisto di cui al presente Regolamento è effettuato includendo ogni possibile forma di opzione esercitabile, come da normativa vigente, al netto dell'IVA.
4. La gara è ritenuta unica, ai fini della quantificazione dell'importo a base d'asta, anche nel caso di suddivisione in più lotti.

Art. 6

Modalità di acquisizione

1. La procedura in economia deve avvenire esclusivamente tramite apposita procedura telematica prevista dal portale di EmPULIA, invitando tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo dei Fornitori on line della Regione Puglia per la tipologia merceologica inerente l'oggetto della gara. La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



2. Nel caso in cui nella tipologia merceologica interessata vi sia un numero di operatori economici inferiore a cinque, il RUP deve verificare se sussistono altri soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, al fine di integrare l'elenco dell'Albo dei fornitori on line ed espletare la procedura di gara telematica. L'indagine di mercato avviene tramite pubblicazione di avviso pubblico, per almeno cinque giorni solari e consecutivi, sul portale www.empulia.it. Qualora, ad esito dell'indagine di mercato, non vi fossero altri soggetti idonei, il RUP procederà invitando solo gli operatori già iscritti all'Albo. Nell'ulteriore ipotesi che l'indagine di mercato dia esito negativo e che nell'Albo non vi siano operatori economici iscritti, ovvero non vi sia la tipologia merceologica inerente l'oggetto della gara, il RUP procederà con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I termini per la presentazione delle offerte telematiche non sono di regola inferiori a dieci giorni a decorrere dalla data di trasmissione della lettera di invito, salvo motivate ragioni di urgenza.
4. Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nella Lettera di Invito e nell'ulteriore, eventuale, documentazione di gara prodotta dal RUP.
5. La Lettera di Invito deve contenere:
 - a) per l'esecuzione dei lavori, le indicazioni di cui all'art. 173 comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici;
 - b) per l'acquisizione di beni e servizi, le indicazioni di cui all'art. 384 comma 1 del sopra citato Regolamento.
6. In caso di complessità dell'oggetto dell'appalto deve essere redatto anche apposito Capitolato Tecnico ovvero Capitolato d'Oneri da allegare alla Lettera di Invito.
7. Il concorrente che intende partecipare alla gara deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di quelli generali, di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici e s.m.e. e dei requisiti inerenti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria indicati nella Lettera di Invito.
8. Il RUP ha facoltà di esonerare i partecipanti alla gara dalla costituzione della cauzione provvisoria.
9. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a tremila euro ed inferiore alla soglia di cui all'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti pubblici nonché per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125 comma 8 del citato Codice, l'ARTI si riserva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata con mera richiesta di preventivo/indagine di mercato prevista dal portale di EmpULIA, invitando almeno tre operatori economici iscritti all'Albo dei Fornitori o line. In tal caso il RUP ha facoltà di esonerare il concorrente dall'onere probatorio dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente comma 7. Nel caso in cui nella tipologia merceologica interessata vi sia un numero di operatori economici inferiore a tre, ovvero non vi sia presente la tipologia merceologica inerente l'oggetto della gara, il RUP procederà in conformità alle modalità previste dal precedente comma 2.
10. I termini di presentazione delle offerte per le acquisizioni di cui al precedente comma 9 non possono essere inferiori a tre giorni dalla data di invio della richiesta, salvo motivate ragioni di urgenza attestata dal RUP.
11. Nel caso in cui la migliore offerta sia selezionata con il criterio del prezzo più basso, il RUP presiederà il seggio di gara. Il RUP, nel caso di una sola offerta valida, può dare corso ugualmente all'affidamento quando ritiene che l'offerta medesima sia congrua.



12. Il ricorso all'esperienza di procedure in economia con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere motivato dal RUP sulla base di particolari esigenze derivanti dall'oggetto dell'affidamento.
13. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 12, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara ed i relativi pesi devono essere esplicitati nella Lettera di Invito in conformità a quanto previsto dall'art. 83 comma 1 del Codice dei Contratti pubblici; la valutazione e selezione della migliore offerta deve essere effettuata da un'apposita Commissione Giudicatrice, nominata con provvedimento del RUP, in conformità a quanto previsto dall'art. 84 del Codice dei Contratti pubblici e dalla vigente disciplina regionale.
14. Il RUP si riserva, anche in presenza del numero minimo di operatori economici indicati nei precedenti commi, la facoltà di pubblicare un avviso pubblico sul portale www.empulia.it e sul sito istituzionale dell'ARTI www.arti.puglia.it al fine di favorire una maggiore partecipazione alla procedura di gara.

Art. 7

Responsabile Unico del Procedimento - RUP

1. Negli affidamenti per via telematica il RUP è il Direttore Amministrativo dell'ARTI o altro soggetto nominato dalla stazione appaltante.
2. L'avvio della procedura telematica per l'acquisizione in economia viene disposta dal RUP.
3. In caso di impossibilità ad utilizzare la procedura telematica, il RUP procede in conformità a quanto stabilito al successivo art. 15 del presente regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il RUP è coadiuvato dal Responsabile del servizio acquisizioni in economia.

Art. 8

Responsabile dell'esecuzione del contratto

1. In caso di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una specifica competenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 300 comma 2 del DPR n. 207/2010, è facoltà dell'ARTI nominare Responsabile dell'esecuzione del contratto un soggetto scelto tra Dirigenti e/o funzionari di categoria non inferiore alla cat. D appartenenti alle articolazioni organizzative destinatarie del bene e/o del servizio.
2. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto si rapporta con il Responsabile Unico del Procedimento per gli aspetti previsti dal Codice dei Contratti pubblici.

Art. 9

Formalizzazione del rapporto

1. L'esito delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori di cui al presente regolamento è formalizzato con comunicazione del RUP. Entro sette giorni dalla data di aggiudicazione gli esiti di ogni singola procedura di acquisto verranno pubblicati e saranno liberamente consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia www.arti.puglia.it. Nel caso di procedura telematica, la pubblicazione è assicurata dal portale EmpULIA per gli acquisti in economia di beni e servizi superiori alla soglia di cui all'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti pubblici e per l'esecuzione dei lavori di importo superiore alla soglia di cui all'art. 125 comma 8 del citato Codice.



2. L'affidamento della fornitura al fornitore è effettuato mediante lettera d'ordine o attraverso scrittura privata.
3. Gli atti di cui al precedente comma 1 devono riportare i medesimi contenuti sia della Lettera d'Invito che dell'offerta dell'aggiudicatario.
4. Tutte le eventuali spese contrattuali sono poste a carico dell'aggiudicatario.

Art. 10 ***Cauzioni***

1. L'operatore economico affidatario delle procedure di cui al presente atto è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria definitiva, in conformità di quanto stabilito dall'art. 113 del Codice dei Contratti pubblici, a fronte degli obblighi da assumere con il contratto, tranne nei casi di seguito evidenziati:
 - a) motivata indicazione del RUP nella Lettera di Invito;
 - b) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125 comma 11 del Codice citato.
2. La garanzia di cui al precedente comma 1 sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 11 ***Verifica e collaudo delle prestazioni***

1. Le operazioni di collaudo, ove previsto, per le prestazioni acquisite nell'ambito del presente regolamento dovranno concludersi di norma entro 30 giorni dal termine delle prestazioni.
2. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione dovranno essere effettuate dalle strutture preposte con riferimento agli acquisti di beni e servizi con prestazioni continuative.

Art. 12 ***Aumento e diminuzione delle prestazioni***

1. Il RUP può richiedere all'esecutore dell'appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, al ricorrere di una delle ipotesi tassativamente indicate al comma 2 dell'art. 311 del DPR n. 207/2010.

Art. 13 ***Oneri fiscali***

1. Gli importi di spesa, i valori, i tetti, gli importi ed i limiti indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto di IVA, ove dovuta.

Art. 14 ***Convenzioni Quadro e Gare Aggregate***

1. Il RUP può procedere all'acquisto in economia di beni e servizi, come disciplinato nel presente regolamento, solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia attiva apposita Convenzione Quadro.



2. In presenza di una procedura di gara in corso, bandita da EmpPULIA, finalizzata alla stipulazione di una “convenzione quadro”, il RUP non può procedere all’acquisto in economia di beni e servizi aventi ad oggetto la medesima merceologia, ad eccezione dei seguenti casi:
 - A) nel caso in cui la gara bandita da EmpPULIA non copra tutti i fabbisogni per quella specifica merceologia, il RUP può procedere all’acquisto in economia di beni o servizi complementari;
 - B) nei casi di motivata urgenza, il RUP può procedere, nel rispetto delle norme e dei principi che governano le procedure ad evidenza pubblica, ad un acquisto in economia mediante la stipula di un contratto che, in via alternativa:
 - abbia un oggetto, una quantità e/o una durata che tengono conto del tempo necessario per la stipula della convenzione da parte di EmpPULIA;
 - contempli una clausola di recesso, senza oneri, in favore dell’Agenzia, da esercitare al momento della stipula della convenzione da parte di EmpPULIA, qualora le condizioni ottenute dalla Centrale di committenza medesima siano ritenute più vantaggiose.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Nel caso di mancato funzionamento della piattaforma EmpPULIA, certificato dal gestore del sistema, il RUP procederà con le modalità previste dalla normativa vigente nel rispetto dei principi richiamati nel presente regolamento.
2. Nel caso di impossibilità all’utilizzo della piattaforma EmpPULIA per motivazioni diverse da quelle di cui al precedente comma, il RUP è tenuto a trasmettere apposita segnalazione alla Regione Puglia utilizzando l’apposito form disponibile sulla piattaforma EmpPULIA. In questo caso il RUP procederà con le modalità previste dalla normativa vigente nel rispetto dei principi richiamati nel presente regolamento.
3. Per ogni aspetto non previsto dal presente atto, si applicano le norme del Codice dei Contratti pubblici e le disposizioni di cui al DPR n. 207/2010.
4. L’acquisto in economia di lavori, beni e servizi effettuati in difformità di quanto previsto dal presente atto costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
5. Il Presidente attiva i procedimenti per l’accertamento delle responsabilità di cui al comma precedente, in caso di violazione da parte del RUP delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
6. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sostituiscono quelle di pari grado in contrasto con quanto qui previsto.

Art. 16

Norma transitoria

1. Il presente regolamento trova applicazione per le procedure che saranno avviate successivamente alla data del 01/09/2012.
2. Le disposizioni relative ai lavori in economia trovano applicazione per le procedure che saranno avviate dal 01/01/2013.